

N. R.G. [REDACTED] [REDACTED]

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Protezione Internazionale CIVILE Nel

procedimento sommario iscritto al n. r.g. [REDACTED] [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il suo difensore. CUI [REDACTED]

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (97149560589)**COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE**

RESISTENTI

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Luca Minniti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED], ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data [REDACTED] da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del provvedimento emesso il [REDACTED] e notificato in data [REDACTED] con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito



dell'audizione tenuta il [REDACTED] (la prima audizione iniziata il [REDACTED] era stata rinviata per problemi con l'interprete di lingua bissa).

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

2. Valutazione delle prove

[REDACTED]



[REDACTED]

3. Sul riconoscimento dello *status* di rifugiato.

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Sul riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria.

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. La inapplicabilità del DL 113/18 alle domande di protezione proposte prima della sua entrata in vigore.

Per le seguenti considerazioni in diritto, ad avviso dell'odierno giudicante, nel DL 113/2018 non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Inoltre, neppure l'applicazione del DL 113/2018 *ratione temporis*, pare al giudice che possa ragionevolmente comportare l'abrogazione della protezione per motivi umanitari per gli stranieri che ne abbiano fatto richiesta prima del 5 ottobre 2018.

In premessa

Al giudice appare molto significativo che un provvedimento legislativo con così forte connotazione non abbia espressamente previsto la retroattività della nuova disciplina.



Il canone interpretativo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* assume un rilievo ancora maggiore in relazione alla disciplina introdotta attraverso un decreto legge, naturalmente sottratto alla mediazione parlamentare, e dunque ispirato da una matrice maggiormente omogenea.

La mancanza di espressa disciplina transitoria risulta però ragionevole considerando che la scelta della retroattività avrebbe prodotto effetti a tal punto discriminatori sui diritti dei richiedenti asilo da rivelarsi inidonea a superare il controllo di costituzionalità, financo di non manifesta incostituzionalità, riservato al Presidente della Repubblica.

L'applicazione retroattiva avrebbe infatti determinato un'irragionevole disparità di trattamento dei richiedenti asilo a causa dell'attuale e *contra legem* durata dei procedimenti e dei processi di protezione internazionale nel nostro paese, di gran lunga superiore ai termini previsti dalla legge, a dispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24, 101, Cost. e 47 della Carta UE). Dato che non può sottacersi che tale diversa durata avrebbe risentito e risente delle più varie casualità burocratiche, come la differente ripartizione delle risorse amministrative e giudiziarie nei distretti competenti, la disomogenea dislocazione dei richiedenti nel sistema di accoglienza dei centri distribuiti sul territorio nazionale prevalentemente in funzione delle disponibilità degli enti locali, le diverse modalità di trattazione dei procedimenti, (laddove in molti Tribunali si è dato precedenza alle controversie instaurate davanti alle nuove sezioni specializzate a discapito di quelle introdotte in precedenza, mentre in altri si è seguito l'ordine cronologico); infine, ma il rilievo è in questa sede primario, sulla ritardata trattazione dei procedimenti ha inciso ed incide anche il ritardo, che può arrivare ad essere di oltre un anno , maturato dalle Commissioni territoriali nel deposito dei provvedimenti a seguito dell'audizione del richiedente.

Sul punto, infine, ancora in via preliminare merita una, pur breve, considerazione il rischio che l'opzione della retroattività (o quella dell'applicazione *ratione temporis* della disciplina sopravvenuta alle domande già proposte) si sarebbe inserita in quello che è stato definito, in un recente e lucido contributo dottrinale, come un conflitto endemico con la Corte Edu, in punto di "abuso di retroattività", evidenziando come la Corte di Strasburgo ragioni in termini di abuso del processo mediante cattivo uso del potere legislativo proprio con particolare attenzione a quei casi, come quello in esame, dove lo Stato o sue amministrazioni siano parti del giudizio in cui la retroattività avrà un effetto pregiudizievole.

Fatte queste considerazioni preliminari può esaminarsi, *funditus*, la problematica della successione cronologica di norme differenti .

1.a In punto di retroattività

Nel merito della questione, sul piano testuale, si è già rilevato come una norma transitoria manchi in punto di riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari.



Ma, ad avviso del giudicante, dalla nuova disciplina non può neppure ricavarsi una implicita previsione di retroattività dalla previsione transitoria, questa sì espressamente prevista dal legislatore nell'art. 1, co. 9, del DL 113/2018, per le formalità di rilascio amministrativo dei permessi di soggiorno per protezione umanitaria, riconosciuta dalle Commissioni prima della data di entrata in vigore del DL 113/2018.

L'art. 1, co. 9, del DL 113/2018, con riferimento al rinnovo, prevede infatti che il nuovo permesso per la protezione umanitaria assuma la veste formale del permesso per casi speciali conservando il medesimo contenuto del permesso di soggiorno previsto dalla disciplina previgente.

Si tratta di norma che appare senza dubbio rivolta esclusivamente a disciplinare il rilascio, da parte dell'organo amministrativo, dello specifico permesso di soggiorno e perciò diretta ad uniformare il catalogo dei permessi e la relativa modulistica, come si evince anche dalla circolare di attuazione emanata dal Ministero dell'interno il 15 ottobre 2018.

In questo senso depone l'inequivoco tenore letterale della norma che neppure prende in considerazione la protezione umanitaria negata in sede amministrativa ma riconosciuta dagli organi giudiziari di primo o secondo grado (in accoglimento del ricorso del richiedente), anche prima dell'entrata in vigore del decreto legge, con ciò evidentemente ritenendo intangibile persino la veste formale del permesso da emettere in accoglimento del provvedimento giudiziario coperto dal giudicato.

Né si può ritenere che la previsione sopra menzionata abbia, non espressamente, bensì solo implicitamente derogato all'art. 11 delle preleggi del c.c., optando in favore della retroattività del nuovo regime; questo si ritiene in forza del fatto che l'art. 1, co. 9, contiene la mera previsione della unificazione, sotto il profilo amministrativo, del permesso conseguente al riconoscimento delle nuove forme di protezione riconosciute dalla Commissione, collocando il nuovo permesso connesso allo status di protezione umanitaria, almeno formalmente, nella categoria onnicomprensiva del permesso per casi speciali, assieme alle nuove ipotesi di permessi che per natura e presupposti risultano del tutto differenti dal permesso per protezione umanitaria, ormai interamente espunto dall'ordinamento. Ma nel far ciò, l'art. 1, co. 9, così come la disciplina del rinnovo contenuta nell'art. 1, co. 8, del DL citato, in nessun modo escludono che il diritto alla protezione umanitaria possa essere riconosciuto all'esito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso. Non si rinviene, infatti, alcuna incompatibilità logica e sistematica tra i commi 8 e 9 dell'art. 1 del DL 113/2018 e la permanenza di effetti (sui procedimenti in corso) della previgente disciplina sulla protezione umanitaria.

Dunque non vi sono ragioni né di ordine sistematico né tantomeno di natura lessicale che consentano di ritenere retroattiva la nuova disciplina.



Si deve inoltre considerare che la diversa opzione della retroattività produrrebbe un assetto del tutto irragionevole del diritto di asilo dello straniero; un assetto che farebbe dipendere dall'esito della decisione amministrativa adottata dalla Commissione (ancorché errata e soggetta a verifica giurisdizionale) la regola sostanziale del giudizio di riconoscimento del diritto dello straniero. Dato che la retroattività del DL 113/2018 esporrebbe il richiedente, in caso di esito negativo del procedimento davanti alla Commissione territoriale, alla perdita del diritto garantito dalla legge previgente e ciò anche a fronte di un provvedimento illegittimo di diniego.

Si potrebbe, invece, giovare del vecchio regime solo il richiedente al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto la protezione umanitaria.

Un esito concernente un diritto fondamentale, irragionevolmente differenziato dalla decisione di un organo amministrativo davanti al quale, è bene ricordarlo, il richiedente si presenta privo di ogni strumento difensivo, senza difesa tecnica, davanti all'autorità di uno Stato estero.

Per queste ragioni, ad avviso del giudicante, il fatto che nulla la norma espressamente preveda in punto di applicabilità della nuova disciplina alle domande amministrative e giurisdizionali ancora pendenti, non può significare che la protezione umanitaria non sia riconoscibile a chi abbia già proposto la sua domanda, sotto qualsiasi forma, prima dell'entrata in vigore del decreto legge; al contrario, impone di ritenere che la disciplina sostanziale debba restare quella vigente al momento della presentazione della domanda, dovendosi circoscrivere l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 del DL 113/2018 alle modalità formali di rilascio del nuovo permesso di soggiorno modellato su quello per casi speciali e fermo il contenuto dei diritti ad esso connessi, la cui ampiezza rimane perimetrata sul modello del precedente permesso per motivi umanitari.

In definitiva questo giudice ritiene che l'art. 1 (rivolgendosi esclusivamente ai Questori nei commi 8 e 9), non consenta di ritenere derogato, né espressamente, né implicitamente, l'art. 11 delle preleggi al c.c. ed il principio generale di irretroattività della legge sostanziale.

1.b In punto di immediata applicabilità *ratione temporis* della nuova disciplina

Ferma dunque la irretroattività della nuova disciplina, resta da stabilire se l'applicazione, a partire dal 5 ottobre 2018 del DL113/2018, impedisca al giudice, per il futuro, di riconoscere il diritto alla protezione umanitaria, sulla base dei presupposti, nelle forme e con i contenuti previsti dalle norme abrogate.

Nell'affrontare questo diverso profilo appare necessario richiamare in primo luogo la incontrovertita natura di diritto soggettivo, assoluto, di matrice costituzionale e l'appartenenza al novero dei diritti fondamentali, del diritto di asilo, in tutte le sue differenti forme di attuazione: vero è che nell'ambito del diritto di asilo va annoverata una pluralità eterogenea di status, frutto sia del diritto internazionale pattizio, sia della conformazione prodotta dal diritto dell'Unione, sia dell'esercizio della



discrezionalità lasciata dalla disciplina europea al singolo Stato membro, nell'attuazione delle direttive ma ancora di più in quegli spazi normativi ancora non occupati da norme dell'Unione. Una discrezionalità legislativa che è stata esercitata, dall'Italia, in essenziale attuazione della nostra Costituzione.

In questo senso, merita ricordarlo, si sono espresse più di una volta le Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo le quali “La qualifica di rifugiato politico, secondo le previsioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che garantisce ad ogni rifugiato il libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli stati contraenti, con conseguente sostanziale parificazione del rifugiato al cittadino ai fini della delibazione relativa alla sussistenza della giurisdizione, costituisce come quella di avente diritto all'asilo - della quale si distingue, perché richiede, quale fattore determinante, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, 3 comma, Cost. - uno status, un diritto soggettivo, con la conseguenza che tutti i provvedimenti, assunti dagli organi competenti in materia, hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, per cui le controversie riguardanti il riconoscimento del diritto di asilo o la posizione di rifugiato rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass., sez. un., 26.5.1997, n. 4674)” (SU 907/1999).

E con specifico riferimento alla protezione umanitaria all'interno del diritto costituzionale di asilo si legge anche in Cass. SU sentenza 19393/2009 che: “la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chieda la concessione della protezione umanitaria sulla base delle norme indicate, ha consistenza di diritto soggettivo costituzionalmente protetto, costituendo una delle forme di realizzazione del diritto di asilo previsto dall'articolo 10 Cost., comma 3 e avendo natura di diritto umano fondamentale, in quanto attiene alla vita e all'incolumità fisica della persona, e come tale oggetto di protezione alla stregua degli obblighi internazionali”. Ed ancora corre l'obbligo evidenziare il seguente rilevante passaggio della stessa decisione: “In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'articolo 2 Cost., esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazione costituzionalmente tutelate riservate al legislatore”.



Dunque non può negarsi la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva e la natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento (tanto amministrativo quanto giudiziario) di riconoscimento della protezione umanitaria, come strumento residuale ed a presupposti non tipizzati. Residuale non perché marginale ma perché subordinato all'insussistenza delle ipotesi di più grave necessità di protezione.

Clausola generale, dotata di copertura costituzionale e ricettiva degli obblighi internazionali gravanti sull'Italia ai sensi ex dell'art. 10 Cost. e dei diritti fondamentali della persona umana di cui all'art. 2 della Cost. perché rivolta a proteggere dal pericolo di gravi danni al nucleo essenziali dei diritti della persona, non tipizzabili ex ante, ma pur sempre derivanti dalla minaccia concreta di lesione di diritti fondamentali nel paese di provenienza.

Perciò, il rango primario del diritto in esame porta a ritenere che la ricostruzione sistematica debba continuare a muovere, anche dopo l'entrata in vigore del DL113/2018, dal considerare che la fonte superiore del diritto di asilo resta la Costituzione, la cui lentissima, ma progressiva, attuazione normativa ha trovato momenti fondamentali dapprima nel recepimento della Convenzione di Ginevra del 1951 (con il successivo seguito del superamento delle riserve cronologiche e territoriali), poi con l'adozione della disciplina UE volta ad uniformare la soglia minima, non massima, di tutela garantita dai singoli Stati membri; infine, per quanto qui interessa, attraverso la clausola aperta, costituita dai gravi motivi umanitari di protezione dal rischio elevato di sacrificio dei diritti fondamentali nel paese di origine, diverso da quello per cui è prevista altra forma di protezione.

In questa sede non è necessario verificare l'applicabilità diretta dell'art. 10, co. 3, Cost. perché, per quanto si è detto e si dirà, all'odierno ricorrente, che ha richiesto prima del 5 ottobre 2018 la protezione (in via amministrativa o giudiziale non rileva) si applica la disciplina sino a quella data vigente.

Ai nostri fini rileva però che la protezione umanitaria sia stata del tutto espunta dall'ordinamento per decreto legge, rendendo per tale ragione necessaria la verifica della disciplina applicabile *ratione temporis*.

Alle medesime ed irragionevolmente discriminatorie, conseguenze che l'adozione della irretroattività, per quanto detto produrrebbe, si giungerebbe anche in forza dell'applicazione della nuova disciplina alle domande di protezione umanitaria presentate a partire dal 5 ottobre 2018. Fermo quanto sopra argomentato, si devono sul punto aggiungere le seguenti considerazioni, ritenute dirimenti ad avviso del giudicante.

È noto che la norma sopravvenuta ancorché non retroattiva sia inapplicabile, "oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale



applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

Mentre è applicabile il principio opposto quando la modifica non sostituisca il fatto generatore con un diverso evento materiale.

Ora in primo luogo va considerato che nel caso del procedimento (e del processo) di verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria l'ordinamento non prevede un procedimento di natura bifasica quale quello riscontrato invece dalla Corte di cassazione in materia di presupposti per il ricongiungimento familiare (Cass. 7218 del 2011, Cass. 22307 del 2011). La disciplina prevede un filtro amministrativo a discrezionalità tecnica vincolata, sottoposto ad integrale riesame giurisdizionale. Non è riscontrabile una fattispecie complessa a formazione progressiva come quella riscontrata dalla Corte Suprema nel procedimento per ricongiungimento familiare.

In secondo luogo la protezione umanitaria ha, melius, aveva prima della sua abrogazione, il suo fatto generatore nella grave violazione dei diritti umani fondamentali (libertà fondamentali secondo l'art. 10, co. 3, Cost.) nello stato di provenienza, fattore indefettibile di costrizione all'espatrio. La circostanza che il fatto generatore sia da rinvenire proprio in quella congerie di minacce soggettive e pericoli oggettivi per la incolumità del richiedente si ricava chiaramente anche dalla giurisprudenza che, a partire dalla sentenza della Corte di cassazione 4455/2018, valorizza il parametro della integrazione in Italia esclusivamente come misura di valutazione dell'attuale vulnerabilità. Nella sentenza si ricorda infatti come la condizione personale che ha determinato la ragione dell'espatrio debba essere requisito indefettibile per il riconoscimento della protezione. Vi si legge dunque che “Tale punto di avvio dell'indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva privazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento”.

Ne consegue che il giudicante ritiene di tutta evidenza che il legislatore del decreto legge abbia mirato ad incidere sul fatto generatore del diritto, abrogando del tutto la clausola generale contenuta nell'art. 5, co., 6, del D.Lgs. n. 286/98 cit., ed abolendo integralmente la disciplina (ordinaria) della protezione umanitaria.

La sostituzione con le forme di protezione speciale è, in realtà, solo apparente, perché il novero delle situazioni specifiche, in gran parte svincolate dalle ragioni di fuga dal paese di origine e dalla connessione della richiesta di protezione con la grave violazione dei diritti umani fondamentali in quello stesso paese, nulla ha a che vedere con il diritto costituzionale di asilo di cui la protezione umanitaria era, prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, una modalità di attuazione.



Perciò è necessario constatare che la nuova disciplina ha radicalmente modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, e non solo il suo contenuto, vale a dire il complesso di diritti ricompresi nello status, questi ultimi sì certamente suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora acquisiti nella sfera della persona (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27-03-2017, n. 7788).

Sicché, risulta con evidenza che il legislatore non ha, con il DL 113/18, modificato, aggravandoli i presupposti per l'esercizio del diritto alla protezione umanitaria, perché la nuova disciplina ha del tutto eliminato la previsione della protezione umanitaria nel nostro ordinamento giuridico espungendo chirurgicamente sia la clausola generale richiamante i gravi motivi umanitari sia ogni riferimento ai permessi per motivi umanitari.

La conclusione è confermata dal fatto che il decreto legge non ha eliminato le norme relative a permessi di protezione sociale, per minacce subite nel territorio nazionale (art. 18 TUI) e per violenza domestica commessa sul territorio nazionale (art. 18 bis TUI). Tutte forme di protezione che non hanno giustificazione nella minaccia proveniente dal paese di origine e non sono espressione del diritto di asilo.

Come non lo sono i permessi di nuovo conio introdotti dal decreto.

Non lo è il permesso per calamità (di cui al nuovo art. 20 bis TUI) circoscritto alle calamità contingenti ed eccezionali od il permesso per motivi di salute "di eccezionale gravità", accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza", agganciati alla tutela prevista dall'art. 32 Cost. e non dall'art 10, co. 3, Cost..

Tantomeno lo è il permesso di soggiorno per atti di elevato valore civile di cui al nuovo art. 42 bis TUI.

Infine la permanenza de, pur modificato (nell'art. 32, co. 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) , permesso riconoscibile quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, del d.lgs n. 286/ 1998 e non sia riconosciuta la protezione internazionale non incrina la ricostruzione sopra proposta perché si tratta all'evidenza della traduzione interna del principio di non respingimento delimitato ai casi coincidenti con le protezioni sussidiarie di rifugio escluse da motivi ostativi. Cosicché anche la disamina singolare delle nuove ipotesi di permesso di soggiorno, congiunto con quello delle protezioni non abrogate o solo modificate dalla riforma conferma le abolizione della protezione umanitaria attuativa del diritto di asilo costituzionale.

Si rinviene nel nuovo assetto una radicale alterità dei nuovi istituti rispetto alla disciplina della protezione umanitaria attuativa del diritto costituzionale di asilo, perché i nuovi casi speciali e le forme di permesso di protezione sociale o della salute, non sono attuazione del diritto costituzionale



di asilo giacché sconnessi dal presupposto del pericolo di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine.

Da ciò deriva che nell'esaminare la nuova fattispecie e verificarne la compatibilità con la Carta costituzionale, al giudice non resta alcuno spazio per un'interpretazione costituzionalmente delle nuove norme ma solo la scelta tra l'attivazione del controllo di costituzionalità per contrasto con l'art. 10, co. 3, Cost. e la strada dell'applicazione diretta dell'art. 10, co. 3, Cost. per tutte le ipotesi di minaccia derivante dalla violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine, diverse dalle ipotesi che integrano il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Ed allora se è vero, come ritiene il giudice, che non vi è continuità alcuna tra la fattispecie di protezione umanitaria e condizioni per il rilascio del permesso di protezione per casi speciali non potrà, anche per tale motivo, aver luogo l'applicazione della disciplina superveniens alle domande di protezione umanitaria, che nel regime previgente aveva presupposti del tutto differenti da quelli dei nuovi permessi.

La legge sopravvenuta si sostanzia, nel nostro caso, in un'abrogazione integrale delle forme di permesso per ragioni umanitarie, abrogazione perfezionata attraverso l'espunzione chirurgica dalla disciplina dello straniero di ogni riferimento lessicale ai motivi umanitari.

Il legislatore ha cancellato questa espressione dall'ordinamento della protezione sicché non si può più ritenere che la protezione umanitaria sopravviva nei soli ambiti dei casi speciali.

Ne deriva che l'abrogazione integrale rende sicuramente inapplicabile lo ius superveniens anche solo con i limiti delineati nei precedenti della Corte di Cassazione sopra menzionati.

In sintesi, l'abrogazione integrale della clausola aperta, che connotava come atipici (non codificati) i presupposti della protezione e l'introduzione per converso di casi speciali di permesso di soggiorno svincolati dal presupposto fondante il diritto costituzionale di asilo, rappresentato dal sacrificio dei diritti fondamentali nel paese di origine, elide radicalmente il fatto generatore del diritto riconosciuto dalla disciplina preesistente e non può in alcun modo esser considerata una nuova disciplina della medesima situazione di fatto.

Ciò perché il nuovo regime dei permessi di soggiorno riguarda una serie di nuove situazioni di fatto diverse da quelle che davano luogo al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria e solo occasionalmente introdotte nel provvedimento di abrogazione di quest'ultima.

Sono infatti tutte previsioni che avrebbero potuto coesistere con la disciplina preesistente della protezione umanitaria.

Perciò, anche sotto questo secondo profilo l'abrogazione della protezione umanitaria non può applicarsi alle domande di protezione presentate prima della entrata in vigore del DI 113/2018.



L'orientamento è stato condiviso nella riunione della sezione specializzata del Tribunale di Firenze tenuta ai fini di cui all'art. 47 quater Ord. Giud. e già espressa dal Tribunale di Firenze in numerosi provvedimenti (Giudice Carvisiglia, proc. 967/2017, Giudice Condò nel proc. n. 2514/2017, Giudice Guttadauro, nei proc. n. 14504\2016 e n. 14321\2016, Giudice Tassone nel proc n. 10044/2016).

6. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d. lgs. n. 286/1998.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

7. Sulle spese di lite.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002. Firenze, 24 ottobre 2018

Il Giudice

dott. Luca Minniti

